

I soggetti con doppia attività (impresa e lavoro autonomo) devono fare i conti con criticità

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Concordato, revoca farraginoso

Procedura telematica (anche di rettifica) a rischio scarto

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per i soggetti con doppia attività (impresa e lavoro autonomo), pur trovando applicazione la scindibilità della proposta di concordato preventivo biennale (Cpb), le procedure telematiche di revoca o di rettifica parziale rimangono farraginoso e ad alto rischio di scarto. Per chi rinnova il patto, nonostante l'adesione eseguita, rischio di mancato perfezionamento della sanatoria 2020/2023 in presenza di notifica di accertamenti entro la fine dell'anno.

Queste le criticità che inevitabilmente permangono nonostante l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E/2026, abbia ricostruito la disciplina del concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al dlgs 13/2024, alla luce dei correttivi del dlgs 148/2026 (Omnibus).

La riscrittura degli articoli 10 e 11 del decreto istitutivo, innanzitutto, stabilisce che la mancanza dei requisiti d'accesso o la presenza di cause ostative rende l'adesione priva di efficacia fin dall'origine (paragrafi 1.6.1 e 1.7.1), anziché determinarne la semplice decadenza ex post. Di conseguenza, se un contribuente aderisce ritenendo in buona fede di possedere i requisiti, per esempio sottovalutando debiti tributari o contributivi definitivi superiori alla soglia di 5.000 euro al 31 dicembre precedente, l'accordo viene considerato "mai nato" e le maggiori imposte sostitutive e le maggiorazioni d'acconto versate perdono la propria causa, imponendo la rideterminazione analitica dell'imponibile ordinario e complessi conguagli, senza alcuna possibilità di sanatoria a posteriori.

Sul tema dei controlli automatizzati, di cui all'art. 36-bis

del dpr 600/1973 sui versamenti concordati, il documento di prassi (§ 1.11) ribadisce che il mancato saldo entro sessanta giorni dalla comunicazione determina la decadenza dal concordato.

La circolare nega espressamente la possibilità di avvalersi della dilazione in rate, ai sensi dell'art. 3-bis del dlgs 462/1997, con la conseguenza che un temporaneo deficit di liquidità nel saldo dell'avviso bonario impedisce così la rateizzazione e travolge irrimediabilmente i benefici dell'accordo per l'intero biennio.

Viene ulteriormente precisato che l'eventuale versamento delle somme dovute a seguito di concordato mediante ravvedimento, effettuato prima del ricevimento di una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, non comporta decadenza dal Cpb (§ 1.11 e § 1.13.1), con riferimento al comma 3 dell'art. 22 e al comma 3-bis dell'art. 19 del dlgs 13/2024, introdotto dal decreto Omnibus.

In caso di decadenza dall'accordo, per mancato o parziale versamento, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 22 del decreto istitutivo.

Qualora il contribuente trasmetta una dichiarazione integrativa oltre i termini di adesione per correggere dati che incidono sul modello Isa, la proposta deve essere ricalcolata dagli uffici (§ 1.11.1) e, se dal ricalcolo emerge un reddito superiore di oltre il 30% rispetto a quello originariamente concordato, scatta la decadenza con la conseguenza che l'automatismo della soglia, sebbene conclamato da

tempo, rischia di penalizzare severamente la correzione di errori materiali. Per i soggetti con doppia attività (impresa e lavoro autonomo), pur trovando applicazione la scindibilità della proposta, le procedure telematiche di revoca o rettifica parziale rimangono farraginoso e ad alto rischio di scarto.

Infine, uno dei profili di maggiore criticità e rischio operativo riguarda la disciplina del ravvedimento speciale per le annualità 2020/2023. La norma subordina la sanatoria al "rinnovo" dell'adesione al patto per il biennio 2026/2027, il cui termine di trasmissione scade il 31/10/2026 (di fatto slittato al 2/11) ma, tuttavia, la nota alla circolare (n. 85) conferma (e non poteva fare diversamente) che il versamento dell'imposta sostitutiva, e quindi il perfezionamento della sanatoria 2020/2023, può avvenire esclusivamente tra l'1/01/2027 e il 15/03/2027 (o mediante la prima rata). E così dal 3/11/2026 al 31/12/2026 il contribuente si trova in una "zona d'ombra" pur avendo già manifestato l'adesione all'accordo entro i termini di legge e la sanatoria non risulta ancora perfezionata: in questi due mesi gli uffici finanziari mantengono intatto il potere di notificare avvisi di accertamento per le annualità ancora accettabili, precludendo o vanificando la sanatoria proprio alla vigilia della decadenza dei termini di accertamento.

— © Riproduzione riservata —

